

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 3 giugno 2008

Rif. deliberazioni di G.C. di proposta al Consiglio del 26.05.2008:

- **n° 787:** *modifiche al vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.);*
- **n° 789:** *modifiche ed integrazioni - con effetti dal 1° gennaio 2008 - al vigente "Regolamento Generale delle Entrate", approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 24/1/2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni;*

- Con la deliberazione n° 787 vengono proposte modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione delle relative tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2008; tali modifiche ed integrazioni si sono rese necessarie per meglio chiarire alcuni aspetti delle procedure per quanto attiene la fase del recupero del canone evaso e dell'indennità per occupazione abusiva di suolo, nonché per meglio definire alcune tipologie di occupazione.

In particolare:

- ? è stato integrato l'art. 2, per meglio definire le tipologie di occupazione;
- ? è stato integrato l'art. 27 in materia di esenzione, prevedendo l'esenzione dal pagamento del canone per tutti i lavori appaltati dal Comune di Napoli;
- ? è stato modificato ed integrato l'art. 32, che regola tutte le fasi della riscossione inerenti sia il recupero del canone che l'indennità per occupazione abusiva di suolo.

- Con la deliberazione n. 789 viene proposto la modifica del vigente Regolamento Generale delle Entrate sia per adeguarlo alle recenti novità legislative introdotte dal governo centrale in materia, sia per assicurare un'ulteriore omogeneizzazione ed univocità delle attività di accertamento e riscossione, in coerenza con il vigente regolamento di contabilità dell'Ente.

In particolare le nuove disposizione di legge, che hanno reso necessario gli adeguamenti proposti, sono:

- il D.L. 159/2007, convertito con legge 222/2007, che ha introdotto il principio in base al quale il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore, viene effettuato dall'Agente della Riscossione;
- la legge finanziaria 2008 ed il D.L. 248/2007, convertito con legge 31/2008, che hanno introdotto nuove disposizioni normative in materia di dilazione e di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali.

In fase di riscossione diretta, le innovazioni riguardano la possibilità di dilazionare anche i debiti dei contribuenti derivanti da entrate extratributarie. Per quanto concerne la dilazione da ruolo coattivo, sia per quanto riguarda le entrate tributarie che extratributarie, le modifiche apportate al regolamento recepiscono l'intera innovazione normativa introdotta dal legislatore a livello nazionale che prevede la possibilità, per il debitore in temporanea difficoltà ad adempiere, di chiedere la dilazione all'Agente della Riscossione competente.

Il regolamento proposto, coordinato con le modifiche ed integrazioni anzidescritte, produrrà i suoi effetti a far data dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n.448.

In merito il Collegio condivide l'adozione delle deliberazioni in esame, e null'altro osserva.

I Revisori